



Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016

A.C. 2091

Dossier n° 268 - Schede di lettura
4 febbraio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2091
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	12 settembre 2019
assegnazione:	24 ottobre 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura), 8ª (Ambiente), 9ª (Trasporti), 10ª (Att. produttive), 12ª (Aff. sociali), 13ª (Agricoltura), 14ª (Pol. Unione europea)
Oneri finanziari:	No

Contenuto dell'accordo

Quadro generale dell'Accordo

Il disegno di legge in esame è finalizzato a ratificare l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto «accordo multipartito»).

Dopo il ritiro della Bolivia dai negoziati per un Accordo di associazione tra l'Unione europea (UE) e la Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù), il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale con quei paesi della Comunità andina che condividevano l'obiettivo generale di un accordo equilibrato, ambizioso, globale e compatibile con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Nel gennaio 2009 sono stati quindi aperti i negoziati per un **Accordo commerciale tra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altro (Accordo multipartito)**. Dopo quattro round negoziali l'**Ecuador** ha tuttavia deciso di **ritirarsi dai negoziati**, chiedendo la previa soluzione del contenzioso pendente in sede di OMC sull'accesso delle banane al mercato dell'UE nonché la conclusione di un *memorandum* d'intesa in materia di sviluppo.

I negoziati, proseguiti soltanto con il Perù e la Colombia, si sono conclusi il **26 giugno 2012**, a Bruxelles, con la **firma** di un Accordo commerciale applicato in via provvisoria dal 1° marzo 2013

per il Perù e dal 1° agosto 2013 per la Colombia.

L'Accordo tra l'UE, la Colombia e il Perù, primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta tutt'oggi uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali. Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani forma parte essenziale dell'Accordo.

Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo multipartito istituisce un importante **quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali** tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli. L'Accordo, inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti. Facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza.

L'articolo 329 dell'Accordo stabilisce le disposizioni in base alle quali altri paesi membri della Comunità andina possono diventare parti dell'accordo commerciale.

Il Parlamento europeo ha dato il proprio assenso alla ratifica nella sessione plenaria dell'11 dicembre 2012. Lo stesso giorno il Parlamento europeo ha votato anche la «clausola di salvaguardia» dell'Accordo – che potrà fornire una rete di sicurezza per le industrie europee in caso di aumento pregiudizievole delle importazioni dai Paesi interessati – nonché il meccanismo di stabilizzazione per il commercio delle banane, che consente di sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche una volta superato un volume limite specifico, sulla base della procedura prevista dal regolamento di attuazione regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra.

L'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell'autorizzazione alla ratifica concessa con [legge 24 luglio 2015, n. 120](#).

Protocollo di adesione dell'Ecuador

A seguito della richiesta presentata dall'Ecuador di riavviare i negoziati con l'UE per diventare Parte dell'Accordo commerciale UE-Colombia e Perù, nel 2014 sono ripresi le trattative tra le Parti che si sono concluse nel luglio 2014, con la sigla del Protocollo di adesione. Nel corso della trattativa la Commissione europea ha regolarmente informato gli Stati membri e il Parlamento europeo sull'avanzamento del negoziato.

Successivamente alla sigla del Protocollo di adesione, il 12 dicembre 2014, si è reso necessario un accordo reciproco provvisorio per l'istituzione di una zona di libero scambio con l'Ecuador al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi, in considerazione della circostanza che il sistema di preferenze generalizzato (SPG) previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, non è più applicabile all'Ecuador dal 31 dicembre 2014. Il regolamento (UE) n. 1384/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2014, relativo al trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador, ha quindi stabilito l'applicazione temporanea di aliquote preferenziali alle merci originarie dell'Ecuador fino al 31 dicembre 2016.

L'Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia, l'Ecuador e il Perù è in applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2017, con esclusione degli articoli 2 (Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa), 202, paragrafo 1 (Rispetto delle parti di diritti e gli obblighi che derivano dalla Convenzione di Parigi e dell'accordo TRIPS), 291 (Procedimenti amministrativi) e 292 (Riesame e impugnazione), come previsto dall'articolo 330, paragrafo 3, dell'Accordo stesso, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

Il Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia e il Perù è stato firmato l'11 novembre 2016 dalla Commissaria europea per il commercio, Cecilia Malmström, e dal Vice Presidente dell'Ecuador, Jorge Glas. L'adesione dell'Ecuador rafforza il quadro giuridico delle relazioni commerciali dell'UE con questo Paese e facilita gli scambi

commerciali e gli investimenti reciproci, integrando inoltre l'Ecuador nel regime di norme e istituzioni congiunte istituito dall'Accordo del 2012 tra l'UE, la Colombia e il Perù.

L'Accordo, inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti. Facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza.

Secondo una valutazione della Commissione europea (documento allegato al comunicato stampa IP/16/3615 dell'11 novembre 2016), il Protocollo consentirà un aumento delle esportazioni dell'UE verso all'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo (circa 100 indicazioni geografiche dell'UE saranno tutelate) automobili e macchinari. In particolare, è stata infine segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana nel settore del tonno in scatola e delle conserve ittiche. L'Accordo è asimmetrico e modulato in funzione delle esigenze di sviluppo dell'Ecuador: i dazi saranno ridotti solo gradualmente nell'arco di 17 anni. All'entrata in vigore dell'accordo, l'UE liberalizzerà quasi il 95 % delle linee tariffarie e l'Ecuador circa il 60 %. Secondo le stime della Commissione, l'impatto sul PIL dell'Ecuador dovrebbe essere notevole. Grazie all'accordo le principali esportazioni dell'Ecuador (quali i prodotti della pesca, i fiori recisi, il caffè, il cacao, la frutta e la frutta a guscio) beneficeranno di un migliore accesso ai mercati dell'UE.

Il Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia e il Perù per tenere conto dell'adesione dell'Ecuador si compone di **29 articoli**, suddivisi in **11 sezioni**, e **XX allegati**

Sezione I – Parti contraenti

Articolo 1 – Stabilisce che l'Ecuador diviene Parte dell'Accordo, compresi i relativi emendamenti di cui al Protocollo aggiuntivo.

Sezione II – Disposizioni dell'Accordo

Articolo 2 – Stabilisce le modifiche all'Accordo multipartito tra l'UE, la Colombia e il Perù, introdotte dal Protocollo aggiuntivo, in conformità all'allegato I del Protocollo, che comprendono, tra l'altro, l'aggiunta della Repubblica dell'Ecuador tra i firmatari dell'Accordo, la designazione della città di Quito come sede, a rotazione, per le riunioni del comitato per il commercio previsto dall'Accordo, l'aggiunta delle definizioni specifiche previste dall'ordinamento dell'Ecuador e delle autorità ecuadoriane competenti a dare attuazione all'Accordo, nonché l'elenco dei servizi oggetto di reciproca liberalizzazione con l'UE.

Sezione III – Tabella di soppressione dei dazi

Articolo 3 – Prevede che all'allegato I, appendice 1, sezione B, dell'Accordo venga aggiunto il testo di cui all'allegato II del Protocollo (parte descrittiva della «Tabella di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie dell'Ecuador», che riporta la descrizione dei dazi soppressi con i relativi periodi di soppressione progressiva e l'indicazione dei contingenti tariffari relativi a merci specifiche) e che nello stesso allegato I dell'Accordo, dopo la «Tabella di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie del Perù», venga inserito il testo di cui all'allegato III del Protocollo (che riporta la «Tabella di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie dell'Ecuador» per linea tariffaria).

Articolo 4 – Prevede che all'allegato I, appendice 1, dell'Accordo venga aggiunto il testo di cui all'allegato IV del Protocollo. Prevede, inoltre, che nell'allegato I dell'Accordo, dopo la «Tabella di soppressione dei dazi del Perù per le merci originarie dell'Unione europea», venga aggiunto il testo di cui all'allegato V del medesimo Protocollo.

Articolo 5 – Prevede che il titolo dell'allegato I, appendice 2, sezione A, dell'Accordo venga sostituito dal seguente: «Colombia ed Ecuador».

Sezione IV – Regole di origine.

Articolo 6 – Prevede che l'allegato II dell'Accordo venga modificato in conformità all'allegato VI del Protocollo, che contiene le modifiche necessarie per tenere conto dell'adesione dell'Ecuador con riferimento alle regole d'origine.

Sezione V – Misure di salvaguardia agricola

Articolo 7 – Sancisce che il testo di cui all'allegato VII del Protocollo è aggiunto all'allegato IV dell'Accordo, che contiene l'elenco delle merci alle quali l'Ecuador può applicare le misure di

salvaguardia agricole in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 dell'Accordo.

Sezione VI – Misure sanitarie e fitosanitarie

Articolo 8 – Stabilisce che l'appendice 1 dell'allegato VI dell'Accordo sia sostituita dal testo di cui all'allegato VIII del Protocollo, che contiene l'elenco delle autorità competenti a dare attuazione all'Accordo, modificato con l'inserimento delle autorità della Repubblica dell'Ecuador.

Articolo 9 – Prevede che all'allegato VI, appendice 4, dell'Accordo vengano inseriti i punti di contatto e i siti *web* forniti per l'Ecuador.

Sezione VII – Scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico

Articolo 10 – Prevede la sostituzione della sezione B dell'allegato VII dell'Accordo con l'allegato IX del Protocollo, che riporta l'elenco di impegni relativi alle attività economiche liberalizzate ai sensi dell'articolo 114 dell'Accordo a seguito dell'adesione dell'Ecuador.

Articolo 11 – Aggiunge il testo di cui all'allegato X del Protocollo all'allegato VII dell'Accordo, che riporta l'elenco di impegni dell'Ecuador relativo al diritto di stabilimento.

Articolo 12 – Sancisce la sostituzione della sezione B dell'allegato VIII dell'Accordo con il testo di cui all'allegato XI del Protocollo, che contiene l'elenco di impegni nei settori di servizi liberalizzati a norma dell'articolo 121 dell'Accordo nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dei Paesi andini firmatari in tali settori, a seguito dell'adesione dell'Ecuador.

Articolo 13 – Aggiunge il testo di cui all'allegato XII del Protocollo all'allegato VIII dell'Accordo, contenente l'elenco di impegni nel settore dei servizi in Ecuador e la loro compatibilità con gli impegni presi a livello multilaterale.

Articolo 14 – Stabilisce la sostituzione della sezione B dell'allegato IX, appendice 1, dell'Accordo con quanto contenuto nell'allegato XIII del Protocollo, contenente l'elenco di riserve delle attività economiche liberalizzate a norma dell'articolo 114 dell'Accordo per le quali, conformemente all'articolo 124 del medesimo Accordo, si applicano limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, e la precisazione di tali limitazioni.

Articolo 15 – Aggiunge il testo di cui all'allegato XIV del Protocollo all'allegato IX, appendice 1, dell'Accordo, contenente l'elenco di impegni, in coerenza con le disposizioni costituzionali e giuridiche che regolano la presenza temporanea in Ecuador di persone fisiche per motivi professionali e con la loro compatibilità con gli impegni presi a livello multilaterale.

Articolo 16 – Sostituisce la sezione B dell'allegato IX, appendice 2, dell'Accordo con quanto contenuto nell'allegato XV del Protocollo, con l'elenco delle riserve nei settori dei servizi liberalizzati dall'Unione europea a norma dell'articolo 126, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 127, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo e con l'indicazione delle riserve specifiche che ad essi si applicano.

Articolo 17 – Aggiunge all'allegato IX, appendice 2, dell'Accordo il testo di cui all'allegato XVI del Protocollo, recante l'elenco di impegni relativi alla presenza temporanea in Ecuador di persone per motivi professionali e la relativa compatibilità con gli impegni assunti a livello multilaterale.

Articolo 18 – Aggiunge all'allegato X dell'Accordo il contatto del Ministero del commercio estero dell'Ecuador.

Articolo 19 – Prevede che dopo l'allegato XI dell'Accordo venga inserito il testo di cui all'allegato XVII del Protocollo come allegato XI-*bis* dell'Accordo.

Sezione VIII – Appalti pubblici

Articolo 20 – Prevede la sostituzione della sezione B dell'allegato XII, appendice 1, dell'Accordo con il testo di cui all'allegato XVIII del Protocollo, relativo alla precisazione della definizione di «servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi».

Articolo 21 – Aggiunge il testo di cui all'allegato XIX del Protocollo all'allegato XII, appendice 1, dell'Accordo, che contiene la descrizione per l'Ecuador degli appalti compresi nell'accordo, l'elenco delle amministrazioni e delle altre stazioni appaltanti, nonché l'indicazione degli appalti esclusi dall'Accordo.

Articolo 22 – Aggiunge all'allegato XII dell'Accordo, appendice 2, il seguente testo: «4. Ecuador – Portale degli appalti dell'Ecuador: <http://www.compraspublicas.gob.ec>».

Articolo 23 – Aggiunge all'allegato XII dell'Accordo, appendice 3, il seguente testo: «4. Ecuador – Portale degli appalti dell'Ecuador: <http://www.compraspublicas.gob.ec>».

Sezione IX – Indicazioni geografiche

Articolo 24 – Prevede che nell'allegato XIII dell'Accordo, appendice 1, venga inserito il prodotto «Arriba Cacao» quale prodotto a indicazione geografica dell'Ecuador.

Articolo 25 – Aggiunge all'allegato XIII dell'Accordo, appendice 2, quale prodotto a indicazione

geografica dell'Ecuador per prodotti diversi da prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, il prodotto artigianale Montecristi (cappello di paglia di palma / *sombrero de paja toquilla*).

Sezione X – Dichiarazioni comuni.

Articolo 26 – Prevede che le dichiarazioni comuni dell'Ecuador e della Parte UE figuranti nell'allegato XX del Protocollo (che riguardano precisazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e il mantenimento in vigore delle misure di applicazione della tassa sulle bevande alcoliche per due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, nonché – previa verifica della loro necessità ogni cinque anni – delle misure relative all'importazione di indumenti e calzature usati e di veicoli usati) vengano inserite dopo la dichiarazione comune della Colombia, del Perù e della Parte UE.

Sezione XI – Disposizioni generali e finali.

Articoli 27 e 28 – Prevedono i rispettivi percorsi interni di ratifica, gli adempimenti da compiere per la notifica del completamento di tali procedure e l'*iter* necessario ai fini dell'entrata in vigore del Protocollo (compreso il regime di applicazione provvisoria). Il depositario del Protocollo è individuato nel Segretariato generale del Consiglio dell'UE e vengono elencate le lingue di redazione del testo.

Articolo 29 – Stabilisce che il Protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo e che gli allegati del protocollo costituiscono parte integrante dello stesso Protocollo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3, in particolare, pone una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.

Il disegno di legge è corredato oltre che dalla relazione illustrativa, da una relazione tecnica, da un'analisi tecnico normativa e dalla Dichiarazione di esclusione dell'AIR, in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Inoltre, come rilevato dall'Analisi tecnico normativa, il provvedimento in esame non presenta alcun profilo di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale in osservanza della sua partecipazione all'Unione europea, anche con riferimento agli articoli 10 e 11 della Carta costituzionale.